

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 533

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, MARZOTTO CAOTORTA, GIULIARI,  
MARTON**

*Presentata il 7 ottobre 1976*

Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Già nella V legislatura presentammo una proposta di legge costituzionale in materia di riduzione dei limiti di età per l'elettorato attivo e passivo. Una proposta con le stesse finalità presentammo anche nella VI legislatura. In tale legislatura si verificarono ampie convergenze su tale problema. Infatti il testo della presente proposta di legge costituzionale riproduce il testo del disegno di legge costituzionale avente il medesimo oggetto approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1975 e trasmesso al Senato.

Crediamo che le motivazioni che hanno portato tutti i gruppi parlamentari ad approvare alla Camera il testo in oggetto

siano a maggior ragione valide oggi se si tiene conto che la legge 8 marzo 1975, n. 39, ha già ridotto a diciotto anni i limiti di età per poter eleggere i componenti della Camera dei deputati. Urge quindi una riduzione pure dei limiti di età per l'elettorato attivo del Senato ed ancora dei limiti di età dell'elettorato passivo della Camera e del Senato anche per evitare un allargamento del divario tra l'elettorato attivo e passivo, allargamento che sarebbe del tutto contraddittorio con lo spirito che ha informato le nostre iniziative in materia. Chiediamo perciò alla Camera di volere approvare la presente proposta di legge costituzionale nella quale chiediamo che venga adottato il provvedimento abbreviato previsto dal regolamento.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

**ART. 2.**

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

**ART. 3.**

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

**ART. 4.**

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a consigliere provinciale, e comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno raggiunto i diciotto anni di età.